



Contratto: iniziato il confronto con il governo

Mercoledì 17 gennaio 2018, a Palazzo Vidoni c'è stato un incontro tra la delegazione pubblica guidata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Angelo Rughetti, i sindacati e le rappresentanze del Comparto Sicurezza e Difesa.

Nel corso dello stesso, e' stata ribadita l'esigenza di avere l'immediata disponibilità della parte economica del Contratto unitamente alla predisposizione di un crono programma per la parte normativa.

Si ritiene, invero, necessario rendere subito disponibili, per i colleghi, le risorse stanziare con la legge di stabilità 2018, che permetterebbero, di fatto, un incremento salariale in grado di raggiungere un minimo di 100 euro combinando gli aumenti contrattuali con gli effetti della riparametrazione prevista dal D.Lgs. 95/2017 e la vacanza contrattuale che sarà aggiunta e non inglobata nell'aumento derivante dalle risorse del contratto.

Il Governo ha proposto di prevedere il 90% degli stanziamenti sulla parte fissa della retribuzione (parametri e indennità) di cui il 42 per cento sui parametri e il 48 per cento sull'indennità pensionabile. Il restante 10 per cento, secondo la proposta governativa è destinata alle indennità accessorie. Al riguardo, il Siulp ha chiesto di rivedere, nel rispetto dei numeri previsti, l'impianto proprio con riferimento alla ripartizione delle risorse, da destinare alla parte fissa della retribuzione tra i parametri e l'indennità pensionabile.

Le tabelle presentate dal Governo prevedono incrementi retributivi in linea con le previsioni del Siulp. Si tratterebbe di 102,26 euro somma risultante dalla percentuale di aumento, stabilito nella misura del 3,48 per cento, indicata dalla relazione tecnica allegata alla legge di bilancio.

La previsione totale prevede la corresponsione degli arretrati, in virtù delle risorse stabilite con riferimento al 2016 di 74 milioni di euro, e al 2017 di 280 milioni, calcolati con gli indici di riferimento rispettivamente dello 0,36 per cento e dell'1,09 per cento.

Confermata l'altra apertura, già espressa da parte del Governo, di concertare con i sindacati e le rappresentanze

FLASH nr. 03 – 2018

- Contratto: iniziato il confronto con il governo
- Chi si impegna nell'assistenza nelle ore notturne ha diritto ad adeguati spazi giornalieri per le esigenze personali e per il riposo
- Corresponsione in misura doppia dell'indennità per servizi esterni
- Indennità di compensazione
- Novità sulle intercettazioni
- L'insufficienza di organico non è argomentazione idonea a negare il trasferimento al dipendente
- Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici, ma attenzione all'uso delle immagini

militari, la destinazione degli ulteriori 150 milioni di euro stanziati per la produttività e i servizi operativi nel prossimo triennio, in modo da finanziare anche un giusto riconoscimento al disagio dei servizi di controllo del territorio e dei pattuglianti attraverso la previsione di una specifica indennità che il Siulp ha già richiesto.

Per quel che concerne lo straordinario, il finanziamento avverrebbe non attraverso le risorse destinate alla specificità, ma attraverso meccanismi di auto alimentazione sostenendo tale percorso anche con le politiche di sblocco del turn over. A una nostra specifica richiesta il Governo si è impegnato a valutare concretamente istituti quali la polizza sanitaria e la tutela legale, prevedendone il finanziamento attraverso i bilanci delle amministrazioni.

Per quanto riguarda la parte normativa del nuovo Contratto di Lavoro, abbiamo, nuovamente, affermato la necessità che l'accordo preveda tempi certi per la definizione del welfare aziendale, interventi sugli istituti di supporto alla genitorialità, assistenza ai disabili, malattie professionali, aggregazione temporanea, missioni, regolamento di disciplina, art.42 bis, rappresentatività, libertà sindacali, forme di partecipazione, mobilità, diritto allo studio, strumenti di risoluzione delle controversie, ticket restaurant anche con riferimento alle sedi disagiate e ai servizi che si svolgono a cavallo di orari di lavoro nei quali si consumano i pasti e molto altro.

Sarà nostra cura fornire aggiornamenti a seguito dei prossimi incontri.

Chi si impegna nell'assistenza nelle ore notturne ha diritto ad adeguati spazi giornalieri per le esigenze personali e per il riposo

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29062/2017.

La Cassazione ha accolto il ricorso di un operaio metalmeccanico che era stato licenziato dalla società in quanto, durante il congedo straordinario retribuito, veniva trovato più volte in strada o, comunque, lontano dalla casa della madre disabile. Questo perché, come ha poi dimostrato il dipendente, l'uomo assisteva la madre in sedia a rotelle durante la notte mentre la mattina tornava a casa per riposarsi.

Questo, per la Corte Suprema, è stato sufficiente a dichiarare illegittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro e quindi a determinare la reintegrazione del metalmeccanico nel posto di lavoro.

In particolar modo, la Cassazione ha specificato che la normativa sui permessi retribuiti per assistere un familiare disabile non specifica in quali orari questo debba svolgere il proprio compito, per cui risulta illegittimo il licenziamento del dipendente che assiste la madre solo di notte.

Invero, l'assistenza non può impedire al soggetto che la svolge, di dedicare spazi temporali alle proprie esigenze o di allontanarsi anche per esigenze che riguardano il disabile o il malato stesso (come l'acquisto di medicine, il ritiro di ricette mediche etc).

In particolare, per quanto riguarda il congedo, occorrono ore di riposo per chi assiste il familiare che possono essere "consumate" ovunque egli ritenga possibile. In conclusione, pur se il dipendente risultava in effetti lontano dall'abitazione materna dove doveva prestare assistenza, ciò non è sufficiente a giustificare la causa del licenziamento in quanto questi prestava assistenza notturna continuativa mentre durante il giorno si alternava con altri soggetti per garantirsi il riposo necessario.

Questa modalità, secondo la Corte suprema è quindi compatibile con il congedo straordinario e quindi la condotta non è da ritenersi illegittima.

Corresponsione in misura doppia dell'indennità per servizi esterni

Alcuni colleghi ci scrivono per chiedere se sia possibile l'erogazione di una doppia indennità per servizi esterni, allorquando venga svolto occasionalmente un doppio turno di servizio.

Al riguardo, è opportuno chiarire che l'articolo 8 del DPR 170 dell'11 settembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), prevede espressamente che l'indennità per servizi esterni venga corrisposta in misura unica giornaliera, con la sola eccezione relativa al personale che effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, al quale l'indennità in argomento compete in misura doppia.

Inoltre, ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Recentemente il Tar Lazio, con la sentenza n. 11924 del 1 dicembre 2017 ha confermato il detto principio ritenendo non sufficienti occasionali doppi turni giornalieri (prolungamenti del normale orario di lavoro per esigenze di servizio di volta in volta programmate), difettando il requisito essenziale dell'orario di lavoro settimanale articolato a giorni alterni.

In questa sede si possono così riassumere le tappe relative all'evoluzione dell'istituto:

L'art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto la corresponsione di una indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena", e, altresì, per il "personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati".

L'art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l'indennità in esame "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi".

L'art. 9 del D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l'indennità deve essere corrisposta "al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore", ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all'ipotesi di turni aventi una durata superiore.

L'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 170/2007 ha infine previsto la misura unica giornaliera dell'indennità, riconoscendo in capo "al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni", l'indennità per servizi esterni "in misura doppia", con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell'arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall'art. 38 del testo normativo al 1° novembre 2007.

La norma vigente, richiede, dunque, per la corresponsione dell'indennità in misura doppia, espressamente, l'effettuazione di un'attività lavorativa settimanalmente articolata su giorni alterni.

Del resto, già in precedenza, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che per la percezione dell'indennità in parola occorre che il servizio venga svolto fuori dell'ufficio di appartenenza e abbia carattere non occasionale e sporadico, in quanto inserito in una ordinaria turnazione (tra altre, C. Stato, n. 469/2008).

Tale presupposto non può ritenersi sussistente nel caso di prolungamenti del normale orario di lavoro, fondati su esigenze di servizio di volta in volta programmate, cui consegue, per l'effetto, esclusivamente il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario e di riposi compensativi.

Indennità di compensazione

Son pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'istituto dell'indennità di compensazione.

Detta indennità è stata introdotta dal contratto di lavoro, recepito con DPR 164/2002, il cui articolo 16 prevede che, "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".

Già dalla lettera del dettato normativo appare dunque evidente il principio che determina la ratio della disposizione: l'esigenza di indennizzare il dipendente per la mancata fruizione del riposo nel giorno programmato.

L'istituto ha registrato l'emanazione di una serie di circolari interpretative:

- la circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, ha chiarito che la chiamata in servizio deve essere connessa a particolari esigenze di servizio tali da non consentire di anticipare nell'arco della settimana il riposo settimanale quale risulta dalla pianificazione e da configurare un impiego aggiuntivo del dipendente rispetto all'orario d'obbligo settimanale già effettuato (ad esempio la chiamata in servizio per contingenti esigenze verificatasi nel giorno o nei due giorni antecedenti a quello di effettivo impiego) recuperabile ai sensi dell'articolo 63 della legge 121/1981 entro le quattro settimane successive. La stessa circolare nel precisare che l'indennità è destinata a "compensare al dipendente il disagio causato di non aver potuto godere del riposo", ha riconosciuto che il diritto sussiste anche se la mancata fruizione del riposo si riferisce alla giornata destinata al "recupero riposo" e ciò anche se tale ipotesi "non è espressamente contemplata nella disposizione";
- la nota nr. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio 2003, in risposta a un quesito sollevato in sede territoriale, in relazione alla ipotesi di orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali chiarisce come "la giornata del sabato, non essendo lavorativa, possa essere assimilata a quella destinata a riposo settimanale"; Detti orientamenti sono stati successivamente ribaditi dalla circolare nr. 557/RS/01/20/0266 del 14 aprile 2003, nonché dalla circolare telegrafica n.333-A/9807.D.17. del 23 Giugno 2003.

In definitiva, la corresponsione dell'indennità di compensazione spetta al personale impiegato in servizio ogni qualvolta ciò avvenga in una giornata in cui, in base alla programmazione, sia prevista l'effettuazione:

- del riposo festivo infrasettimanale;
- dell'unico riposo settimanale previsto dall'orario di servizio articolato su sei turni settimanali;
- dei due riposi settimanali previsti dall'orario di servizio articolato su cinque turni settimanali;
- del recupero di uno qualsiasi dei riposi sopra indicati.

Per quanto riguarda la cumulabilità dell'indennità di compensazione con altri istituti connessi alla variazione del turno di servizio, in base al vigente Accordo nazionale quadro ed al verbale della riunione del 30 ottobre 2000, della Commissione paritetica, prevista dall'art. 25 dell'Accordo Nazionale Quadro, deputata ad esprimere parere vincolante sulle controversie interpretative insorgenti in sede periferica, il dipendente che viene chiamato ad effettuare un turno diverso da quello previsto dalla programmazione settimanale in un giorno in cui la programmazione stessa prevedeva la fruizione di un riposo, oltre ad aver diritto all'indennità di cambio turno, avrà diritto anche all'indennità di compensazione, oltre, beninteso, al recupero del riposo entro le quattro settimane, ed in aggiunta, se si trattava di riposo festivo, all'indennità per servizio festivo o per festività particolari.

Novità sulle intercettazioni



Il decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e entrato in vigore il 26 gennaio 2018 si prefigge lo scopo di mantenere riservate le conversazioni rilevanti ed evitare che quelle irrilevanti finiscano sui giornali

Esso comprende 9 articoli e regola l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come strumento investigativo.

Il decreto deriva dalla delega contenuta nella legge sulla riforma del processo penale approvata lo scorso giugno e in vigore dal 3 agosto. La legge approvata dal Parlamento delegava il governo che, dal momento dell'entrata in vigore, avrebbe avuto tre mesi di tempo per modificare alcuni aspetti del funzionamento delle intercettazioni telefoniche.

Il nuovo testo introduce nel codice penale il delitto di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente»: punisce con il carcere fino a quattro anni chi partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga senza il consenso il contenuto con microfoni o telecamere nascoste «al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima». La punibilità è invece esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata durante il processo come esercizio del diritto di difesa o nell'ambito del diritto di cronaca.

Il provvedimento modifica poi la procedura attraverso cui vengono selezionate le intercettazioni e i modi con cui le intercettazioni vengono utilizzate come strumento di prova. Viene vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o delle conversazioni considerate irrilevanti per le indagini e di quelle che hanno a che fare con dati personali sensibili.

Non potrà quindi più accadere che il pubblico ministero copi integralmente i testi delle telefonate. Ora il pubblico ministero dovrà invece verificare l'irrilevanza delle comunicazioni intercettate o chiederne la trascrizione, motivandola, nel caso ne riconosca la rilevanza diventando dunque il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un archivio riservato, del materiale intercettato irrilevante e inutilizzabile, che i difensori o il giudice potranno vedere o ascoltare, ma non copiare. E questo per impedirne la diffusione. Il decreto stabilisce anche le modalità di accesso a questo archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento.

La nuova procedura prevede quindi due fasi: nella prima, il pubblico ministero deposita le conversazioni, le comunicazioni e gli atti di autorizzazione delle intercettazioni per permettere alla difesa di conoscere gli elementi su cui il pubblico ministero intende fare richiesta di acquisizione e per permettere un controllo sulle sue scelte tra ciò che viene incluso e ciò che viene escluso. L'acquisizione delle comunicazioni e delle conversazioni considerate rilevanti da parte del giudice – su richiesta del pubblico ministero, dei difensori e dopo un contraddittorio fra le parti – avviene solo in una seconda fase. Il giudice può procedere anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita verrà subito restituita al pubblico ministero e conservata nell'archivio riservato. Sul sito del Consiglio dei ministri si chiarisce questo punto e la sua differenza con quanto avveniva finora:

«Si supera il precedente modello incentrato sulla cosiddetta "udienza stralcio", caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d'intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell'eliminazione del troppo, del vano e dell'inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e, in generale, il materiale d'intercettazione non rilevante a fini di

giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa».

Il decreto stabilisce poi che i colloqui tra un avvocato e il suo assistito non possano essere riportati nemmeno nei verbali della polizia. Uno degli articoli si occupa di "trojan", cioè dei virus che vengono installati nei cellulari, nei tablet e nei computer e il cui utilizzo fino a oggi non era stato regolamentato. Il loro utilizzo è consentito per l'intercettazione in ambito domiciliare soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti l'uso dei "trojan" in ambito domiciliare «è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa». Per utilizzarli in caso di reati che non siano criminalità organizzata o terrorismo il giudice dovrà motivare la sua scelta e indicare anche gli ambienti in cui l'intercettazione con questi mezzi deve avvenire: le indagini dovranno ad esempio individuare i luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile. Inoltre, a causa dell'invasività dello strumento, la legge delega stabilisce che «l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico».

Il provvedimento prevede infine che nel caso dei reati più gravi commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (quelli che prevedono una pena minima di 5 anni) sia consentito l'accesso alle intercettazioni sulla base di due presupposti: sufficienti indizi di reato e necessità per lo svolgimento delle indagini.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde **800 754445**

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

L'insufficienza di organico non è argomentazione idonea a negare il trasferimento al dipendente

In principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del – 20 dicembre 2017, n. 5983.

La vicenda di fatto ha riguardato il diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 in danno di un Agente della Polizia Penitenziaria. Il diniego veniva motivato con la circostanza che nella sede di servizio dell'Istante erano presenti 187 agenti, mentre 229 erano le unità in pianta organica, senza precisare il numero dei detenuti.

Avverso il diniego veniva proposto ricorso al T.A.R. che rigettava il ricorso, atteso che dalla relazione depositata dall'Amministrazione era emerso che nel ruolo agenti e assistenti maschili della Casa Circondariale interessata, a fronte di una previsione organica di 171 unità, risultavano assegnate n. 166 unità (di cui 3 distaccate in entrata e 14 in uscita); che gli organici delle sedi di gradimento del ricorrente risultavano in soprannumero; che un trasferimento risulta "possibile" qualora non ostino esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza.

La decisione del TAR veniva appellata evidenziando l'esigenza di superare "una ingiustificata prevalenza dell'interesse pubblico che impedisca di fatto l'effettività della tutela dei suoi", sussistendo di tutti i requisiti per accedere al beneficio previsto in capo ai familiari delle persone disabili ex legge n. 104/1992, che non sussistevano le asserite esuberanze di organico nelle sedi da lui richieste e la relazione prodotta dall'Amministrazione non indicava l'organico del personale effettivamente operante nelle sedi di arrivo richieste.

Il Consiglio di Stato, dopo accurata istruttoria accoglieva l'appello, osservando che la scopertura dell'organico della sede di provenienza risultava abbastanza lieve e, comunque, non dissimile dalla scopertura all'epoca esistente presso le sedi per cui era stato chiesto il trasferimento.

Peraltro, osservava l'alto consesso, come lo stesso ripetersi di frequenti e prolungati distacchi fruiti dall'appellante e da altri suoi colleghi, fosse prova del fatto che la sede dello stesso non presentasse carenze tali da impedire allontanamenti di personale del ruolo e del grado dell'interessato.

Invero, secondo i giudici, il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l'espressione "ove possibile") non viene meno nel caso in cui l'amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, dunque, recessivo l'interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza (Consiglio di Stato sez. III 10 novembre 2015 n. 5113).

Nella valutazione dell'istanza va tenuto conto, infatti, che la posizione del dipendente pubblico che, invocando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiede per ragioni familiari l'assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, si qualifica come interesse legittimo, per cui spetta all'Amministrazione valutare l'istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Di conseguenza, ai fini di ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge, l'Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio, esigenze che nel caso di specie non risultano ricorrere.

Ciò premesso, veniva dichiarata la sussistenza dei presupposti del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 che doveva, dunque, essere accolto.

Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici, ma attenzione all'uso delle immagini

I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica. L'uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo precisa l'Ufficio del Garante privacy con la newsletter n. 359 del 7 giugno 2012, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.

Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento sia in sede civile che penale.

Riordino delle carriere? Non farti trovare impreparato. La tua Laurea adesso!



Il Siulp e la Fondazione Sicurezza e Libertà in collaborazione con la Link Campus University hanno sviluppato una serie di attività e corsi propedeutici al conseguimento della Laurea.

I corsi saranno indirizzati, in particolar modo, nel campo del comparto sicurezza e difesa, a supporto dell'apprendimento degli appartenenti al comparto. I corsi offerti dalla Fondazione sono i seguenti:

- Human security, governance globale e diritti umani

Al termine del corso verranno riconosciuti 37 cfu propedeutici per l'iscrizione con abbreviazione di carriera al corso di Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali (L36) ed al corso di Laurea Magistrale in Studi strategici (LM52/62).

- Dall'arresto al processo penale

Il corso attribuisce crediti formativi (cfu) utilizzabili per una eventuale successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

Per maggiori informazioni

info@sicurezzaeliberta.it +39 3461173725

www.sicurezzaeliberta.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

